TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il **dott.** Nunzio Zuppardo nato a Gela il 19.03.1973 e residente a Vittoria in via Brescia n.190, C.F. ZPPNNZ73C19D960V, elettivamente domiciliato in Catania, via Canfora n.145 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80018500829)

PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente ad avere correttamente valutato nella graduatoria provinciale permanente per il profilo di assistente amministrativo per la provincia di Ragusa il servizio prestato presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03.06.2002 al 13.12.2014

PREMESSE

Già inserito nelle graduatorie di istituto per il personale Ata per il profilo professionale di Assistente amministrativo, entro i termini previsti allo scopo il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, ivi compreso il servizio prestato nel



medesimo profilo professionale presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03/06/2002 al 13/12/2014.

Tuttavia, erroneamente, in sede di formulazione della graduatoria provvisoria, l'Ufficio scolastico di Ragusa riconosceva per il predetto servizio soltanto 0,05 per ogni mese, anziché – come dovuto - 0,25 per ogni mese di servizio.

Ritenendo errata ed ingiusta detta valutazione, il ricorrente proponeva reclamo rilevando che, trattandosi di servizio prestato come collaboratore amministrativo e responsabile amministrativo presso l'Associazione Regionale CIOFS-FP Sicilia sede di Gela, quindi prestato presso una istituzione formativa accreditata in regime di Convenzione con la regione Sicilia per i percorsi in obbligo di istruzione (I e F.P.), lo stesso andava valutato alla stregua del servizio prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, ossia punti 0.25 al mese.

In riscontro al predetto reclamo, con nota prot. n. 2944 del 5.8.2020 l'Ufficio scolastico di Ragusa confermava la valutazione, rilevando che il servizio di cui trattasi era stato prestato, a suo dire, presso una istituzione non rientrante nel sistema d'istruzione nazionale.

Con ulteriore nota n. 3055 del 11/08/2020, l'Ufficio poi confermava la sua precedente determinazione rilevando che, in mancanza di disposizioni che esplicitamente equiparino il servizio prestato dal personale amministrativo presso tali enti a quello prestato presso le istituzioni scolastiche statali, doveva ribadire che il servizio prestato presso l'ente di formazione di cui trattasi non poteva essere valutato, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. come servizio prestato presso le istituzioni scolastiche statali e parificate.



Il punteggio in graduatoria veniva quindi confermato.

La mancata valutazione nei termini dovuti del servizio prestato dal ricorrente, ha determinato un danno gravissimo atteso che, con l'ulteriore punteggio cui aveva diritto (ben 30 punti), il dott. Zuppardo si sarebbe collocato al settimo posto in graduatoria e sarebbe stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2020.

Di contro, in mancanza di detto punteggio non ha ottenuto l'immissione in ruolo, bensì solo un contratto di supplenza annuale, in atto in corso di svolgimento presso l'Istituto Fermi di Vittoria.

La condotta dell'Amministrazione è illegittima ed il ricorrente ha diritto alla corretta valutazione del servizio di cui trattasi, con la consequenziale immissione in ruolo dall'1.09.2020, per i seguenti

MOTIVI

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, appare preliminarmente opportuna una breve ricognizione della normativa di riferimento.

L'art.68 della legge 17 Maggio 1999 n.114, istitutiva dell'Obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni, prevedeva che l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione e di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età poteva essere essere assolto nei seguenti percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

In applicazione della predetta disposizione legislativa, il DPR 12 luglio 2000, n. 257, concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative aveva ribadito che l'obbligo formativo può essere assolto in percorsi, anche



integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato.

La successiva legge 28.03.2003 n.53, ha quindi introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato "nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, specificando che i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che entrambi concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che è possibile transitare dall'uno all'altro e che, da ambedue è consentito l'accesso all'esame di stato.

Oggi la materia è stata riorganizzata dal Decreto legislativo 17.10.2005 n. 226 il cui art.1 stabilisce, che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale; assolto l'obbligo di istruzione, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

Il DPR 226/2005 precisa altresì che i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il



saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di studi.

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, precisa altresì il DPR 226/2005, riconoscono le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.



Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali previsti dal DPR 226/2005.

Gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 hanno quindi completato il quadro della disciplina per l'assolvimento dell'obbligo scolastico nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà.

Il complessivo quadro normativo sopra delineato, disegna quindi il sistema educativo di istruzione e formazione, cui si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, come costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Già alla luce di detti chiari riferimenti normativi appare quindi errata ed illegittima la mancata valutazione del servizio prestato dal ricorrente, sulla scorta della motivazione addotta dall'Amministrazione resistente secondo cui, a suo dire, l'Associazione Regionale CIOFS - FP Sicilia non è una scuola ma un'istituzione formativa che, ancorché accreditata, non rientrerebbe nel sistema d'istruzione nazionale.

Nulla di più errato in quanto, come dianzi evidenziato, gli enti di formazione professionale accreditati presso le regioni costituiscono uno dei due assi portanti del sistema del secondo ciclo di istruzione (vedi per tutti il Protocollo



di intesa tra Regione Sicilia, Miur e Ministero del lavoro del 16.12.2010¹ e le relative linee guida allegate).

La stessa Circolare Miur prot. n. 18876 del 07.11.2018² alla voce "iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (I e FP), prevede espressamente che "si effettuano on line...le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) erogati...dai Centri di Formazione professionale accreditati dalle Regioni...Si ricorda che nell'anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 61/2017 e del Decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale....¹¹³.

Proprio alla luce del predetto quadro normativo va letta ed applicata la tabella di valutazione titoli allegata al bando della procedura (Decreto del Direttore generale dell'Usr Sicilia del 01.05.2020) laddove, quanto alla valutazione dei titoli di servizio, prevede quanto segue

- Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o



¹ Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

² "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020".

³ Negli stessi termini vedi anche la Circolare Miur prot. n.14659 del 13.11.2017, avente ad oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018/2019" e la Circolare Miur prot. n.12918 del 15.11.2016, avente ad oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018".

conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

- Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S⁴: punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg..

- Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici: punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. La nota 4 alla Tabella di valutazione, specifica che "Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà".

Le previsioni della tabella di valutazione allegata al Decreto dirigenziale dell'1.05.2020, vanno altresì lette in modo sistematico con l'analoga tabella di valutazione titoli per le graduatorie di istituto (Allegato A D.M. 640 DEL 30/08/2017), laddove viene prevista la valutabilità dei servizi prestati anche presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate; con ciò evidentemente prevedendosi la valutazione del servizio svolto in scuole legalmente riconosciute e convenzionate.

⁴ Corsi di Richiamo e Aggiornamento Culturale d'Istruzione Secondaria, avevano lo scopo di impartire l'istruzione media a coloro che, avendo superato l'età dell'obbligo scolastico, non l'avevano ricevuta nella scuola media ordinaria.

i R

*** *** ***

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Invero, il DM 640/2017, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Con decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Come dianzi evidenziato, la legge 28 marzo 2003, n. 53, ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d)). I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono



all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Non si comprende quindi, come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente, tenuto conto che viene considerato e valutato in maniera difforme il



medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

*** *** ***

Pertanto il servizio svolto presso l'Associazione Regionale CIOFS-FP Sicilia sede di Gela rientra a pieno titolo nella previsione legislativa riguardante le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché da ricondurre anche tra le previsioni della tabella di valutazione titoli, alla stregua degli enti legalmente riconosciuti e convenzionati.

A conferma della sua piena valutabilità anche nelle graduatorie permanenti di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, depone la circostanza che detto servizio era stato valutato nelle graduatorie di istituto in cui era precedentemente inserito il ricorrente, ed relativo punteggio era stato convalidato per il triennio 2017/2021 (come da certificato prot. n. 5312 del 15.10.2018 rilasciato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi" di Vittoria).

Su fattispecie analoga si è già pronunciato il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 10.07.2019 emessa nel procedimento iscritto al n. 3982/2019 RG.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha rilevato che il servizio prestato presso un ente di formazione professionale accreditato nell'ambito delle attività di assolvimento dell'obbligo di istruzione, rientra nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

*** *** ***

A fronte di quanto sopra, appare illegittima la mancata valutazione del servizio prestato dal ricorrente presso l'Istituzione formativa Associazione



Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03.06.2002 al 13.12.2014, cui andavano attribuiti l'ulteriore punteggio di ben 30 punti.

Allo stato il dott. Zuppardo risulta collocato in graduatoria al posto 33 con punti 33.82, di contro, con l'ulteriore punteggio cui ha diritto, sarebbe stato collocato al 7° posto con punti 63.82.

Invero, a mente del combinato disposto di cui al punto 6) della Tabella di valutazione ed alla nota 4 della stessa, per il servizio prestato dal ricorrente andava attribuito un punteggio di punti 0.25 per ciascun mese o frazione superiore a quindici giorni.

Orbene, per l'a.s. 2020/2021 erano disponibili n.7 posti per l'assunzione a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo e l'Ufficio scolastico di Ragusa ha disposto l'immissione in ruolo di Salerno Rosa, Sudano Carla, Serges Danilo, Corallo Valeria, Vizzini Bisaccia Gaetano, Ruta Luisa e Vitale Francesca.

L'ultimo aspirante immesso in ruolo, Vitale Francesca, era collocato al 7° posto e vantava punti 62.95.

Qualora fosse stato valutato come dovuto il servizio prestato dal ricorrente, questi si sarebbe quindi collocato in posizione utile per l'immissione in ruolo sin dal corrente anno scolastico 2020/2021 con decorrenza 1.09.2020.

*** *** ***

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa eventuale declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione della tabella di valutazione titoli allegata al Decreto del Direttore generale dell'USR Sicilia dell'1.05.2020



prot. 9073, nella parte in cui dovesse ritenersi precludere la valutabilità del servizio prestato nel medesimo profilo professionale per cui si concorre presso gli Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui al DPR 226/2005.

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia della graduatoria provinciale permanente per il personale Ata profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, pubblicata con decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico Territoriale di Ragusa del 18.08.2020 prot. 3167, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato al posto 33 con punti 33.82, anziché al 7° posto con punti 63.82;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere valutato nella graduatoria provinciale permanente per il personale Ata profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, il servizio prestato presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03.06.2002 al 13.12.2014, ai sensi del punto 6 lettera B della Tabella di valutazione titoli, con riduzione alla metà ai sensi della nota 4;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria provinciale permanente per il personale Ata profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, con l'attribuzione in favore del ricorrente degli ulteriori 30 punti spettanti per il servizio prestato presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia sede di Gela dal 03.06.2002 al 13.12.2014.
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente amministrativo con decorrenza dall'1.09.2020, in quanto collocato in



posizione utile in graduatoria, con la condanna del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Sicilia a porre in essere tutti gli atti necessari allo scopo.

Con ogni consequenziale statuizione per spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è di €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: domanda inserimento in graduatoria, bando con tabella valutazione, graduatoria, decreto pubblicazione graduatorie, reclami del ricorrente, note Usp Ragusa di riscontro ai reclami, Accordo Conferenza Stato-Regioni, Certificato di servizio, Convenzioni OF, Elenco enti accreditati, Intesa 16.12.2010 con allegati, Note Miur iscrizioni, Nota Isfol, Protocollo d'Intesa Miur-Regione Sicilia, Estratto conto Inps, Nota convalida punteggio, prospetto disponibilità immissioni in ruolo, contingente nomine in ruolo, avviso convocazioni, elenco nominati in ruolo.

Avv. Dino Caudullo

